



CONTRIBUTO
REGIONE DEL VENETO



ANVU
Associazione Professionale
Polizia Locale d'Italia



SOPRA... TUTTO!!!

*Pensa alla vita...
guida con la testa!!!*



CAMPAGNA PERMANENTE PER LA SICUREZZA STRADALE

ANVU - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia
U.C.A.E.S.S. - Ufficio Coordinamento Attività di Educazione e Sicurezza Stradale
www.anvu.it - veneto@anvu.it





*Pensa alla vita...
guida con la testa!!!*

CAMPAGNA PERMANENTE PER LA SICUREZZA STRADALE



Pensa alla vita... guida con la testa!!!

“Pensa alla vita... guida con la testa!!!” è lo slogan della la campagna permanente per la sensibilizzazione e la prevenzione sulla sicurezza stradale che l'ANVU - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia - svolge dal 2003.

Nel 2006 l'ANVU ha aderito alla Carta europea per la sicurezza stradale, impegnandosi a responsabilizzarsi per contribuire a raggiungere il comune l'obiettivo di salvare 25.000 vite umane. Impegno che prosegue per il raggiungimento dei nuovi obiettivi della Carta fino al 2020.

Per mantenere l'impegno ANVU ha costituito uno specifico ufficio che coordina le attività di educazione e sicurezza stradale (U.C.A.E.S.S.)

Unitamente alle Polizie Locali d'Italia, ANVU ha intrapreso azioni concrete per mantenere l'impegno assunto nel campo della sicurezza stradale: giornate informative, manifestazioni sulle piazze, nelle scuole, fra i giovani, nelle discoteche, ecc.

L'ANVU e la Polizia Locale delle città interessate, con apposito stand attrezzato, con la collaborazione di personale sanitario del Pronto Soccorso, durante le varie manifestazioni, danno la possibilità ai visitatori-utenti della strada di visionare direttamente delle attrezzature in dotazione alla Polizia Locale (Telelaser, Autovelox, defibrillatori, autovetture e motocicli) per dare tutte le informazioni tecniche e di corretto utilizzo degli stessi.

Durante gli incontri viene distribuito l'opuscolo informativo “Pensa alla vita ... guida con la testa !!!” oltre ad altro materiale riguardante la circolazione stradale e la sicurezza in generale ed effettuate prove con l'alcoltest, messo a disposizione dalla Polizia Locale, avendo cura di informare sui rischi dell'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope. Il personale ospedaliero, se presente, simula una situazione di emergenza con un intervento di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione.

Gli obiettivi principali del progetto nazionale Anvu sulla sicurezza stradale:

- educare ad un uso più consapevole dell'auto;
- sensibilizzare al tema della sicurezza nel rapporto con l'auto.
- uso del casco e delle cinture di sicurezza;
- corretta guida di ciclomotori e/o motocicli;
- misure di primo soccorso;
- trasporto dei bambini in auto e l'utilizzo dei sistemi di ritenuta;
- conseguenze derivanti dagli stati di alterazione da alcool e droghe, ecc.

L'impegno dell'ANVU e di tutta la Polizia Locale d'Italia è volto a combattere la quotidiana “guerra” degli incidenti stradali affinché le stragi da essa causate possano diminuire.

Se solo una vita sarà salvata, ne sarà comunque valsa la pena!

Il Presidente ANVU Veneto
Albino Corradin



Il Responsabile Sicurezza Stradale ANVU Veneto
Salvatore Signorelli

Indice

Le novità al Codice della Strada	pag. 4
La patente a punti	8
- Tabella punti patente per le violazioni al C.d.S.	8
Guida in stato di ebbrezza alcolica	11
- Rifiuto di sottoporsi all'accertamento	12
- Effetti dell'alcool sulla guida.....	13
- Consumo di sostanze alcoliche: suggerimenti.....	13
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	15
- Rifiuto di sottoporsi all'accertamento	15
- Effetti delle sostanze stupefacenti sulla guida	16
Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	17
- Obbligo delle cinture di sicurezza.....	18
- Esenzione dalle cinture di sicurezza	18
- Le omologazioni delle cinture di sicurezza	19
- I sistemi di ritenuta per bambini	19
- Tipi e classi di dispositivi e omologazioni.....	20
- Omologazione dei dispositivi di ritenuta.....	20
- Esempi di classi di dispositivi di ritenuta per bambini.....	21
La sicurezza in auto	22
- Raccomandazioni da seguire quando si trasportano bambini.....	22
Uso del casco alla guida di ciclomotori e motoveicoli	23
- Il casco: da facoltativo ad obbligatorio	24
Circolando... su due ruote	25
- Trasporto di bambini su motocicli e ciclomotori.....	25
- Comportamenti pericolosi	25
- ... e consigli.....	26
- Maledetta velocità.....	26
- Rumoreggiando	26
- Conseguimento della patente AM (ex C.I.G.).....	27
- Nuove targhe per ciclomotori.....	27
Comportamento del ciclista	28
- Bicicletta a pedalata assistita.....	29
A piedi... per la città	29
L'assicurazione obbligatoria	30
La Polizia Locale Informa	31
- La "contravvenzione" e l'avviso di accertamento alle norme del C.d.S.	31
- Il verbale.....	32
- Il pagamento rateale.....	32
- Il ricorso (Art. 203 e 204 bis del C.d.S.).....	33
- Informazioni sulla cartella di pagamento per le contravvenzioni.....	34
- Procedura sanzionatoria relativa a violazioni amministrative diverse da quelle del C.d.S.....	35
- L'incidente stradale: cosa fare?.....	35
- In viaggio in automobile.....	37
- Incendio improvviso dell'auto.....	37
- Animali a bordo	37
- Rotatorie.....	38
- Nuovo contrassegno sosta per disabili.....	38
- Infine si ricorda.....	39
Le più comuni violazioni al Codice della Strada che comportano la perdita di punti	40

Le novità del Codice della Strada

Le nuove patenti di guida introdotte dalla Direttiva 2006/126/CE o Terza direttiva Patenti (recepita con D.Lgs. 18/04/2011 nr. 59) in vigore dal 19.01.2013.



Il 19 gennaio 2013 è entrata in vigore la Direttiva 2006/126/CE e con essa le nuove patenti di guida. Ai sensi della Seconda Direttiva Patenti, tutt'ora vigente, le patenti di guida presenti nel territorio dell'Unione Europea sono classificate in 7 categorie (A, B, BE, C, CE, D, DE) e in 6 sottocategorie (A1, B1, C1, C1E, D1, D1E). Con la Direttiva 2006/126/CE scompare, in tutto il territorio dell'Unione, la suddivisione in categorie e sottocategorie e dal 19 gennaio 2013 le patenti sono classificate in 15 categorie: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. Numerose le novità, non solo per quanto riguarda i titoli abilitativi alla guida, ma anche per le sanzioni.

Nasce la **patente di categoria AM**, che abilita alla guida dei ciclomotori a due, tre e quattro ruote (quadricicli leggeri o minicar), purché non trasportino altre persone oltre al conducente. Il trasporto del passeggero, qualora tecnicamente ammesso dall'omologazione del veicolo, è sempre vincolato al possesso della maggiore età. Può essere conseguita a 14 anni e sostituirà progressivamente tutti i Certificati di idoneità alla guida attualmente esistenti.



La Direttiva 2006/126/CE prevede che tale patente possa essere rilasciata al compimento del 16° anno di età, ma dà facoltà agli Stati membri di abbassare tale limite a 14 anni. Poiché l'Italia si è avvalsa di questa facoltà, la guida dei ciclomotori tra i 14 e i 16 anni è consentita sul solo territorio nazionale. Al compimento del sedicesimo anno di età il titolare della patente AM è automaticamente abilitato alla guida dei ciclomotori in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). Poiché tale patente è conforme al modello europeo, essa è munita di fotografia e di tutti i dati necessari alla compiuta identificazione del suo titolare. Per questo motivo non servirà più avere un documento di riconoscimento al seguito. Alla patente di categoria AM è attribuito un punteggio di venti punti che subisce le decurtazioni previste dal codice della strada e soggiace agli incrementi secondo quanto previsto dalla stessa norma (2 punti ogni biennio fino a un massimo di 30 punti in assenza di violazioni che comportino decurtazione di punteggio), sia nel caso di conducente minorenne sia nel caso di conducente maggiorenne.

La patente di categoria A1 si consegue a 16 anni e abilita alla guida di:

- motocicli a due ruote e a tre ruote simmetriche (due davanti e una dietro o viceversa) di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima pari a 11 KW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 KW/Kg;

- tricicli (moto asimmetriche come i sidecar) di potenza non superiore a 15KW. La categoria A1 non consentirà più la guida dei quadricicli pesanti, cosiddetti "quod", come avviene oggi.

Da rilevare l'introduzione di un nuovo limite, prima non esistente, riferito al rapporto potenza/peso per la guida dei motocicli cosiddetti "leggeri". Tale nuova limitazione del rapporto potenza/peso ha lo scopo di impedire che vengano prodotti e commercializzati motocicli sempre più leggeri che, a parità di potenza, siano in grado di sviluppare velocità sempre maggiori.

La patente di categoria A2 si consegue a 18 anni e abilita alla guida di:

- motocicli a due ruote e a tre ruote simmetriche di potenza non superiore a 35KW e con rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 KW/Kg, che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

- tricicli (moto asimmetriche come i sidecar) di potenza non superiore a 15KW.

Rispetto alla attuale categoria A2 (o A limitata) viene ampliata la possibilità di guida mediante l'innalzamento del limite della potenza a 35 KW (oggi previsto fino a 25 KW) e di quello del rapporto potenza/peso a 0,2 KW/Kg (oggi previsto fino a 0,16 KW/Kg), ma si prescrive che il motociclo, qualora "depotenziato" (in termine tecnico "downtuned"), non possa derivare da una versione integrale che sviluppi oltre il doppio della potenza massima, con l'evidente scopo di impedire che il riduttore di potenza installato con il solo scopo di ottenere l'aggiornamento tecnico della carta di circolazione venga poi eliminato con conseguente ripristino delle caratteristiche di potenza originali. Anche questa patente non consentirà più la guida dei quadricicli pesanti, cosiddetti "quod", come avviene oggi.

La patente di categoria A si può conseguire:

- a 20 anni, a condizione che il conducente sia già stato titolare della patente di categoria A2 da almeno due anni, previo superamento di una prova pratica.

Abilita alla guida di:

- motocicli a due ruote e a tre ruote simmetriche senza limitazioni.

- tricicli (moto asimmetriche come i sidecar) di potenza superiore a 15 KW, ma solo al compimento del 21° anno di età del suo titolare.

- a 24 anni, per accesso diretto (oggi la si consegue per accesso diretto a 21 anni), e abilita alla guida di:

- tutti i tipi di motocicli e tricicli, senza limitazione alcuna di tipologia, cilindrata, potenza e rapporto potenza/peso.

Anche la patente di categoria A non consentirà più la guida dei quadricicli pesanti, cosiddetti "quod", come avviene oggi.

La patente di categoria B1 si consegue a 16 anni e abilita alla guida dei quadricicli pesanti, cosiddetti "quod", Non è consentito il trasporto del passeggero fino al raggiungimento della maggiore età.

La patente di categoria B si consegue a 18 anni. È valida anche per la categoria A1, limitatamente al territorio nazionale, e per la categoria B1 su tutto il territorio dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Agli autoveicoli di questa categoria può anche essere agganciato un rimorchio di massa superiore a 750 kg purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi i 4.250 kg. Nel caso in cui veicolo + rimorchio abbiano una massa complessiva superiore a 3.500 Kg, ma non superiore a 4.250 Kg, il conducente deve aver superato una prova di capacità e comportamento che sarà annotata sul retro della patente con il codice numerico "96" in corrispondenza della categoria B.

Rimangono inalterate le limitazioni alla guida per i neopatentati:

- per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali;

- per i titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.

Nel caso di veicoli di categoria M1, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Queste due limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, in possesso di specifico contrassegno handicap, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.

La patente di categoria C1 si consegue a 18 anni e consente la guida di autoveicoli con massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente.

La patente di categoria C si consegue a 21 anni (invece degli attuali 18) e abilita alla guida di autoveicoli con massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente.

La patente di categoria D1 si consegue a 21 anni e abilita alla guida di autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri.

La patente di categoria D si consegue a 24 anni (invece degli attuali 21) e abilita alla guida di autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente.

Le nuove sanzioni prevedono:

- viene esteso il divieto di superare i 100 Km/h in autostrada e i 90 Km/h sulle strade extraurbane principali, per i primi tre anni dal conseguimento della patente, oltre che ai titolari di patente di categoria B anche ai titolari di patente di categoria A2, A e B1.

- diventa un reato la guida di un veicolo che richiede una patente diversa da quella posseduta, punito allo stesso modo della guida senza patente (ammenda da Euro 2.257,00 a Euro 9.032,00 e arresto in caso di recidiva nel biennio + fermo del veicolo).

- diventa un reato (punito allo stesso modo della guida senza patente) la guida di aut articolati e autotreni nonché di veicoli isolati (autocarri, autoveicoli per uso speciale e per trasporti specifici) di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t da parte di un conducente ultrasessantacinquenne che non sia in possesso di specifico attestato rilasciato a seguito di visita medica specialistica annuale;

- diventa un reato (punito allo stesso modo della guida senza patente) la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone da parte di un conducente ultrasessantenne che non sia in possesso di specifico attestato rilasciato a seguito di visita medica specialistica annuale.

La guida accompagnata

Dal 21 aprile 2012 è riconosciuta anche al minore la possibilità di esercitarsi alla guida di autoveicoli in presenza di idoneo accompagnatore, a condizione che il minore:

- abbia compiuto 17 anni;
- sia in possesso della patente di sottocategoria A1 (dal 19.01.2013 dovrà essere in possesso di patente di cat. A1 o B1);
- sia in possesso di autorizzazione a esercitarsi alla guida;
- sia accompagnato da persona titolare di patente di guida che funga da istruttore/accompagnatore.

Per poter ottenere l'autorizzazione a esercitarsi alla guida il genitore o il legale rappresentante del minore deve presentare apposita domanda all'Ufficio della Motorizzazione civile di residenza, allegando le ricevute dei versamenti previsti, una autocertificazione in cui dichiara la sua qualità di genitore o legale rappresentante, la copia di un documento di riconoscimento e, nel

caso il minore sia mutilato o minorato, una certificazione della Commissione Medica Locale che attesti la presenza dei requisiti psico-fisici e gli eventuali necessari adattamenti del veicolo. La Motorizzazione rilascia una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda. Tale ricevuta consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata da svolgersi presso un'autoscuola. Finchè il minore è in possesso della ricevuta rilasciata dalla Motorizzazione può guidare solo veicoli dell'autoscuola in presenza di un istruttore abilitato della stessa autoscuola.

Il corso di formazione presso l'autoscuola ha una durata di almeno 10 ore, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e almeno due in condizioni di guida notturna. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere e sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'istruttore autorizzato e abilitato. **Durante le lezioni il minore deve avere sempre al seguito la ricevuta rilasciata dalla Motorizzazione e la patente di cui è titolare.** In caso di guida in autostrada il minore può circolare solo sulle due corsie più vicine al bordo destro della carreggiata. In ogni caso, il minore è soggetto all'obbligo di non superare la velocità di 100 km/h sull'autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Al termine del corso di formazione, l'autoscuola rilascia al minore un attestato di frequenza. La Motorizzazione, a seguito della presentazione di tale attestato, rilascia al minore l'autorizzazione a esercitarsi alla guida sulla quale sono indicate le persone (massimo tre) che sono state designate dal genitore o dal legale rappresentante del minore quali accompagnatori.

Le persone designate come accompagnatori devono:

- avere un'età non superiore 60 anni;
- essere titolari di patente di cat. B o superiore da almeno 10 anni, con esclusione di quelle speciali, in corso di validità e rilasciata dallo Stato italiano oppure da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purchè riconosciuta da non meno di cinque anni;
- non aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.

Durante l'esercitazione il minore può essere accompagnato solamente da una delle persone indicate sull'autorizzazione e deve avere sempre al seguito l'autorizzazione rilasciata dalla Motorizzazione e la patente di cui è titolare.

La persona che funge da accompagnatore deve avere al seguito la patente di guida.

La guida accompagnata può avvenire solo su veicoli:

- di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
- che non trainano alcun rimorchio;
- aventi una potenza specifica, riferita alla tara, non superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW.

Sul veicolo non può prendere posto nessun'altra persona che non sia l'accompagnatore.

Il veicolo deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere nere GA su fondo giallo.



La patente a punti

Dal 2003 a fine 2012, in Italia, a fronte degli 85 milioni di punti tolti da 37 milioni e mezzo di patenti, gli incidenti sul territorio nazionale sono notevolmente diminuiti del 22,5%, il numero di pedoni deceduti è calato del 40 per cento e quello dei ciclisti morti del 28%. Secondo i dati nazionali le donne, che rappresentano il 43,67% dei patentati, hanno perso il 25,44% del totale dei punti decurtati, mentre gli uomini, il 56,33% dei patentati, il 74,56%. **Sono comunque i giovanissimi, con meno di 20 anni, ad aver perso in proporzione il maggior numero di punti, con una media di 6,497 punti a patente, rispetto alla media totale di 2,275.** Agli ultrasessantenni invece sono stati tolti in media 1,176 punti a patente (compresi quelli relativi a violazioni spesso attribuite loro da nipoti e figli.), nel caso di verbali non contestati direttamente."

Il Ministero delle Infrastrutture ha istituito il numero Tel. 848.78.27.82 per chiedere informazioni su quanti punti rimangono sulla patente.



TABELLA PUNTI PATENTE PER LE VIOLAZIONI AL C.d.S.



Punti 10

- Eccesso di velocità oltre 60 km/h.
- Gare in velocità con veicoli a motore.
- Guida contromano nel caso di curve, raccordi convessi o scarsa visibilità o di strade divise in carreggiate separate.
- Violazione reiterata dei più gravi divieti di sorpasso.
- Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione.
- Violazione dei posti di blocco.
- Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione.
- Violazione delle norme generali previste per il trasporto di merci pericolose.
- Inversione di marcia in autostrada.
- Retromarcia in autostrada.
- Uso in autostrada della corsia di emergenza e delle corsie di accelerazione e decelerazione al di fuori dei casi consentiti.
- Mancato uso o uso difforme del cronotachigrafo; mancato uso o uso difforme del limitatore di velocità.
- Guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico.
- Guida sotto l'effetto di stupefacenti e rifiuto dell'accertamento volto a verificarne l'uso.
- Omissione di soccorso nel caso di incidente con soli danni a cose: con necessità di revisione del veicolo.
- Omissione di soccorso nel caso di incidente con danni alle persone.
- Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisce reato.

Punti 8

- Mancata precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce.
- Collisioni dovute all'inosservanza della distanza di sicurezza dalla quale derivino lesioni gravi alle persone.

- Collisione derivante dalla violazione delle disposizioni sull'incrocio tra veicoli nei passaggi ingombri o su strade di montagna da cui derivino lesioni gravi alle persone.
- Inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi.

Punti 6

- Eccesso di velocità di oltre 40 km/h e fino a 60 km/h.
- Mancata osservanza del segnale di STOP.
- Passaggio con il semaforo rosso.
- Comportamento inadeguato al passaggio a livello.



Punti 5

- Mancata osservanza dell'obbligo di dare precedenza.
- Mancato rispetto delle regole del sorpasso.
- Mancato uso del casco.
- Mancato uso delle cinture di sicurezza.
- Alterazione del normale funzionamento delle cinture di sicurezza.
- Mancato uso delle lenti ove prescritte.
- Uso del cellulare durante la guida.
- Mancato rispetto della distanza di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli.
- Mancata adozione delle necessarie cautele nel caso di caduta del carico.
- Trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito su veicoli diversi dalle autovetture affidati abusivamente a terzi.
- Circolazione in autostrada o superstrada con veicoli non consentiti.



Punti 4

- Marcia normale sulla corsia di sorpasso.
- Guida contromano.
- Mancata adozione delle necessarie cautele nel caso di caduta del carico.
- Trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito su veicoli diversi dalle autovetture affidati abusivamente a terzi.
- Circolazione in autostrada o superstrada con veicoli non consentiti.
- Omissione di soccorso nel caso di incidente con solo danni a cose: senza revisione.
- Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso e violazione delle regole di sorpasso dei tram.
- Violazione delle norme relative alla distanza di sicurezza.
- Violazione delle regole di uso dei proiettori di profondità.
- Inosservanza delle disposizioni sulla sistemazione del carico.
- Inosservanza delle disposizioni su trasporti eccezionali.
- Mancata precedenza ai pedoni.
- Violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.



Punti 3

- Eccesso di velocità di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h.
- Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso.
- Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli.
- Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose.

- Fare uso di fari abbaglianti in condizioni vietate.
- Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgenti.
- Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t.
- Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.



Punti 2

- Inosservanza dei segnali ad eccezione di quelli di divieto di sosta e di fermata.
- Violazione delle norme di comportamento in caso di inversione di marcia o altre manovre pericolose.
- Mancata segnalazione di veicolo fermo od omesso uso di indumenti retroriflettenti.
- Violazione dell'obbligo di sgombero della carreggiata da eventuali ingombri provocati dal proprio veicolo.
- Violazione dell'obbligo di posizionare il triangolo ed avvertire l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
- Violazione delle norme relative ai disposizioni di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza in caso di trasporto di merci pericolose.
- Trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito su autovetture.
- Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autotrasportatori.
- Violazione delle disposizioni relative alle limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
- Violazione delle disposizioni relative ai comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
- Violazione dell'obbligo di lasciare libero il passo nel caso di presenza sulla carreggiata di una macchina con dispositivi di allarme sonoro o luminoso acceso e violazione del divieto di avanzarsi nella marcia seguendolo.
- Violazione del divieto di sosta negli spazi riservati a stazionamento e fermata di autobus, filobus e veicoli su rotaia e veicoli in servizio piazza e quando non siano delimitati, a una distanza dal segnale inferiore a 15 metri.
- Inosservanza di altre disposizioni in caso di incidente.
- Violazione del divieto di sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide o in corrispondenza di scivoli, raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli.
- Violazione del divieto di sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.

Punti 1

- Inosservanza delle disposizioni sull'uso delle luci di segnalazione dei veicoli e dei ciclomotori.
- Inosservanza delle disposizioni sull'uso delle luci per i veicoli a motore o per i loro rimorchi o uso improprio dei dispositivi luminosi.
- Eccedenza della massa complessiva del veicolo rispetto a quella prevista (a seconda dell'eccedenza): da 1 a 4.
- Inosservanza delle disposizioni sulla sistemazione del caggeri.



Guida in stato di ebbrezza alcolica

Riferimenti normativi: è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. **Articoli 186 e 186 bis del codice della Strada.**



Sanzioni previste: è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche:

a) con tasso alcolemico **superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l**, sanzione da euro 527,00 a euro 2.108,00 e la sospensione della patente di guida (o CIG) da 3 a 6 mesi;

b) con tasso alcolemico **superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l**: ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;

c) con tasso alcolemico **superiore a 1,5 g/l**: ammenda da euro 1.500 a euro 6.000; arresto da 6 mesi a 1 anno; sospensione della patente di guida (o CIG) da 1 a 2 anni; **sequestro del veicolo, finalizzato alla confisca, qualora alla guida vi sia lo stesso proprietario.**

- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti-patente.

- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.

- **Il sequestro non viene disposto nel caso di tasso alcolemico inferiore a 1,5 mg/l e:**

- può essere affidato, per la conduzione nel luogo di residenza o di abituale stazionamento, ad altra persona idonea che sia prontamente reperibile subito dopo l'accertamento;

- nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, il veicolo viene affidato con l'incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.

- Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o **quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata**, è subito ritirata e trasmessa entro 10 gg. al Prefetto.

Se la guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.

In ogni caso, il Prefetto ordina al conducente che ha guidato in stato di ebbrezza di sottoporsi ad una visita medica di revisione della patente presso la Commissione medica provinciale entro il termine di 60 giorni. Tale visita, in molte strutture sanitarie, consiste in una serie di esami clinici, con visite a distanza di tempo l'una dall'altra, finalizzate alla verifica dell'idoneità fisica alla guida.

In tali casi, la validità della patente di guida è corrispondentemente ridotta. Se è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida è sospesa, oltre che in ragione dell'applicazione della sanzione accessoria (da 1 a 2 anni), fino all'esito positivo dell'esame medico.

Guida in stato di ebbrezza ed incidenti stradali

Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate, viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni e, qualora risulti un valore superiore a 1,5 g/l l'operatore di Polizia Stradale procede al sequestro del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Se dall'incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alla persone o la morte di una o più persone, le pene per lesioni colpose ovvero per omicidio colposo sono aggravate.

Alcol zero

Tasso alcolemico zero e quindi tolleranza zero per tutti i conducenti di qualunque tipo di veicolo, anche biciclette, che hanno meno di 21 anni; per chi ha conseguito la patente di categoria B da meno di 3 anni; per i conducenti professionali di autobus, taxi e veicoli a noleggio con conducente; per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose che hanno una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Se uno di questi conducenti guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,0 g/l e 0,5 g/l, incorre in una sanzione da euro 163 a euro 658 e in 5 punti di decurtazione dalla patente, che raddoppiano nel caso il conducente sia un neopatentato. Nessuna sanzione accessoria è prevista per la patente di guida e per il veicolo. La sanzione pecuniaria è raddoppiata (da euro 326 a euro 1.316) se questi conducenti provocano un incidente stradale. La patente di guida è sempre revocata al primo accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nel caso di conducenti di veicoli con massa superiore a 3,5 t, di autotreni, autoarticolati, autosnodati, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, superiore a 8. In tutti gli altri casi la patente è revocata in caso di recidiva in un triennio.

In caso di revoca della patente di guida, per tutti questi conducenti non è possibile conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 3 anni dall'accertamento dell'illecito. Per i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, per i conducenti di mezzi pesanti e di complessi di veicoli, la revoca della patente di guida costituisce giusta causa di licenziamento.



Alcol e minori

Se un minore viene trovato alla guida di un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,0 g/l, incorre in speciali misure interdittive:

- non potrà conseguire la patente di guida di cat. B prima del compimento dei 19 anni, se è stato accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 g/l;
- non potrà conseguire la patente di guida di cat. B prima del compimento dei 21 anni, se è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **in caso di rifiuto dell'accertamento**, il conducente è punito con le pene più gravi e cioè **ammenda da euro 1.500 a euro 6.000**; arresto da 6 mesi a 1 anno. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni. Il veicolo viene sottoposto a sequestro giudiziario preventivo, ai fini della confisca**, salvo che appartenga a persona estranea al fatto.

Con l'ordinanza di sospensione della patente di guida, il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione presso la Commissione medica provinciale. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti-patente.



È possibile effettuare, da parte delle Forze di Polizia, anche l'accertamento del tipo sintomatologico che consente una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

Il limite alcolemico (alcool nel sangue), oltre il quale è sempre vietata la conduzione di veicoli è di 0.5 g/l.

Effetti dell'alcool sulla guida

Stato	Quantità di alcool	Sintomi / effetti sulla guida
Sobrietà	0.0 g/l	Nessuno
Modica assunzione	Minore di 0.5 g/l	Loquacità, benessere, moderata euforia
Ebrezza	Intorno a 0.5 g/l	Difficoltà di percezione dei colori dei semafori e dei segnali; senso di euforia, accompagnato dalla falsa consapevolezza di essere padroni di se.
	Tra 0.5 e 1 g/l	Difficoltà di espressione verbale e di coordinamento dei movimenti, diminuita percezione sensoriale.
	Tra 0.8 ed 1 g/l	Quasi tutti i conducenti non riescono ad avvertire eventuali pericoli laterali e mostrano un eccessivo stato di sicurezza che li porta a sfidare il pericolo.
	Tra 1 e 1.5 g/l	Andatura rigida, talvolta barcollante, percezione sensoria molto ridotta, incapacità di valutare la profondità di campo.
Ubriachezza	Intorno a 1.5 g/l	Mancata coordinazione dei movimenti con alta probabilità di causare un sinistro; condotta di guida irrazionale ed estremamente imprudente.
	Tra 1.5 e 2 g/l	Sonnolenza e nausea; stato estremamente pericoloso per il sopraggiungere improvviso di colpi di sonno.
	Tra 2 e 3 g/l	Intossicazione generale, oltre i 2.5 g/l l'effetto soporifero impedisce di porsi alla guida; possibile coma (oltre 3.5 g/l)

Consumo di sostanze alcoliche: suggerimenti

Oggi, in Italia, un terzo degli incidenti stradali con esito mortale è attribuibile all'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti; il 50% degli utenti della strada coinvolti in incidenti ne hanno assunto.



Anche le Polizie Locali, al fine di prevenire tali eventi, sono dotate delle apparecchiature "Alcotest", atte a rilevare la quantità di alcool contenuta nel sangue. Con l'etilometro infatti, vengono eseguiti controlli su chi circola nel territorio ed in tutti quei casi nei quali possano sorgere dubbi sulla sobrietà dei conducenti con strane condotte di guida o coinvolti in sinistri.

Se a causa della guida di un veicolo a motore sotto gli effetti dell'assunzione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti si verifica un sinistro stradale, le compagnie assicurative possono effettuare azioni di rivalsa nei confronti dell'assicurato.

Tutto ciò non significa che dovremo rinunciare al piacere di mangiare accompagnando il cibo con vini raffinati, o alla tradizione di festeggiare un evento con il classico brindisi, o ancora di assaporare vini e liquori nelle occasioni più disparate (feste, discoteca, con gli amici...), ma **consigliamo di osservare alcune semplici regole:**

- se si è in gruppo qualcuno deve astenersi dall'assumere alcool per guidare al ritorno;
- se si è soli, conviene assumere solo sostanze prive di alcool e comunque evitare di porsi alla guida dopo aver assunto alcolici;
- è bene non offrire da bere a chi deve mettersi al volante;

- d) è opportuno rifiutare passaggi da persone che evidenziano uno stato di ebbrezza;
 e) è bene servirsi di mezzi pubblici (taxi, autobus, treno) quando si è coscienti di aver bevuto;
 f) è sconsigliato assumere a stomaco vuoto qualsiasi bevanda alcolica, e se si ha veramente sete è meglio bere una bevanda analcolica;
 g) è sconsigliabile guidare subito dopo un pranzo abbondante: predispone la sonnolenza e concorre all'affaticamento fisico.

Le modifiche al Codice della Strada introdotte con la Legge n. 120 del 2010 prevedono pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Su richiesta al Prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

Le statistiche parlano chiaro!!! Troppi sono i morti nelle notti del week-end.

L'alcoolemia, dopo aver bevuto bevande con alcool, varia in misura differente rispetto al sesso, al peso corporeo, al tempo trascorso e alla quantità di alcol bevuto.

Tabelle delle quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano, se ingerite a stomaco vuoto, il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 g/litro). I valori teorici sono stati determinati tenendo conto del peso corporeo (kg) e del sesso (uomo/donna) del conducente.

UOMINI

Peso corporeo espresso in Kg.

Tipi di bevanda	Gradazione alcolica	60	65	70	75	80	85	90
		Quantità in cm ³ di bevanda che determina il superamento del tasso alcolemico minimo di 0,5 g/l						
Birra normale	4%	683	739	796	853	910	967	1024
Birra doppio malto	7%	390	423	455	488	520	553	585
Vino da tavola	10%	273	296	319	341	364	387	410
Vino forte	13%	210	228	245	263	280	298	315
Aperitivi	18%	152	164	177	190	202	215	228
Liquori	25%	109	118	127	137	146	155	164
Superalcolici	40%	68	74	80	85	91	97	102

DONNE

Peso corporeo espresso in Kg.

Tipi di bevanda	Gradazione alcolica	50	55	60	65	70	75	80
		Quantità in cm ³ di bevanda che determina il superamento del tasso alcolemico minimo di 0,5 g/l						
Birra normale	4%	448	536	585	634	683	731	780
Birra doppio malto	7%	279	306	334	362	390	418	446
Vino da tavola	10%	195	215	234	254	273	293	312
Vino forte	13%	150	165	180	195	210	225	240
Aperitivi	18%	108	119	130	141	152	163	173
Liquori	25%	78	86	94	101	109	117	125
Superalcolici	40%	49	54	59	63	68	73	78

Tabella litri/cm³	1 litro=1000 cm ³	¾ litro=750 cm ³	½ litro=500 cm ³	¼ litro=250 cm ³	1/8 litro=125 cm ³	1/12 litro=75 cm ³
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Fonte: Osservatorio Veneto per la sicurezza stradale Dtt Venezia

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti




Riferimenti normativi: è vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - **Articolo 187 del codice della Strada.**

Sanzioni previste: Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope commette un reato che è punito con le seguenti sanzioni:

- ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l'arresto da 6 mesi a 1 anno e la sospensione della patente di guida (o CIG) per un periodo da 1 a 2 anni.
- La violazione comporta la decurtazione di 10 punti-patente.
- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo viene sottoposto a sequestro giudiziario preventivo, ai fini della confisca, salvo che appartenga a persona estranea al fatto.

Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al Prefetto.



Se la guida in stato di alterazione psicofisica è commessa con motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.

- È previsto il raddoppio delle pene se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale (come previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica).

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente è punito con l'ammenda da €uro 1.500 a €uro 6.000, l'arresto da 6 mesi a 1 anno. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 1 a 2 anni. Il veicolo viene sottoposto a sequestro giudiziario preventivo, ai fini della confisca, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. Con l'ordinanza di sospensione della patente di guida, il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione presso la Commissione medica provinciale.



Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

La patente resta sospesa per il periodo indicato dal Prefetto e, comunque, fino a quando il conducente non sia stato giudicato idoneo da una Commissione medica provinciale.

Si commette reato di guida in stato di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, anche quando la sintomatologia consente una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica soprattutto quando è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

Effetti delle sostanze stupefacenti sulla guida

SOSTANZE EFFETTI NEGATIVI SULLA CAPACITÀ DI GUIDARE

- EROINA e METADONE** Sonnolenza, incoordinazione motoria, disattenzione, rallentamento dei riflessi. Nel caso di astinenza: agitazione tremori, dolori agli arti. Nella situazione di assunzione terapeutica del metadone con relativa stabilizzazione non sono dimostrati significativi effetti sulla capacità di guida.
- COCAINA** Sopravalutazione delle proprie capacità, euforia, eccitazione, alterazione dei riflessi, ridotta percezione del pericolo. Quando svanisce l'effetto c'è apatia e disattenzione.
- CANNABIS** Euforia e alterata percezione delle proprie capacità. Nella fase di calo dell'effetto c'è sonnolenza, annebbiamento dei riflessi, rallentamento psico-motorio. Alti dosaggi possono provocare allucinosi.
- LSD** Dopo l'assunzione fino anche a 12 ore si alternano momenti di euforia a momenti di depressione fino al panico. C'è una alterata percezione della realtà con allucinazioni e dispercezioni soggettive e stress psico-fisico. Anche dopo la fine dell'effetto possono ricomparire stati di allucinasi transitoria, i cosiddetti flashback.
- ANFETAMINE** Euforia ed eccitazione, stress psicofisico con rischio di successivo crollo e colpo di sonno.
- ECSTASY** Euforia ed eccitazione, mancanza del senso della fatica e annullamento del bisogno di dormire con rischio di crollo psicofisico. Possibili effetti allucinogeni e disturbi della percezione di profondità e distanze. L'uso protratto produce danni neurologici e quindi incoordinazione motoria. Possibilità di flashback.
- ALCOOL** Disinibizione dei centri di controllo superiore, con facilità a perdere il controllo sulla vettura, sulla velocità, sugli obblighi della circolazione stradale

La severità delle norme che disciplinano la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti non è casuale: porsi al volante in tali condizioni è una minaccia per la sicurezza di tutti.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, alcool e droghe sono la causa del 40% degli incidenti stradali: ciò equivale a dire che 2 incidenti su 5 sono causati dall'uso di alcolici e stupefacenti alla guida.



Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta



Riferimenti normativi: durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di tutti gli autoveicoli, è fatto obbligo di usare le cinture di sicurezza e/o i sistemi di ritenuta conformi ai tipi omologati, art. 172 del Codice della Strada.

Sanzioni previste: le sanzioni prevedono il pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00 e la decurtazione di 5 punti-patente ed eventuale sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi alla seconda violazione nel biennio.

Quando il mancato uso riguarda un minore, della violazione risponde il conducente se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.


La cintura di sicurezza è attualmente il dispositivo di sicurezza passiva più efficace per la protezione degli occupanti gli autoveicoli coinvolti negli incidenti stradali. Si calcola che l'uso delle cinture di sicurezza riduca del 45% il rischio di lesioni gravi o fatali. La funzione della cintura di sicurezza è di limitare il movimento inerziale in avanti degli occupanti, così da ridurre il rischio che essi, in caso di scontro, vengano proiettati violentemente contro il volante, il parabrezza od il cruscotto.




Le cinture di sicurezza sono utili anche in caso di ribaltamento, perché, trattenendo i corpi all'interno dell'autoveicolo, impediscono che gli occupanti possano fuoriuscire nel corso delle evoluzioni che il veicolo compie prima di fermarsi, ed infine esse sono ancora più efficaci se usate in combinazione con l'airbag.

Secondo un modello matematico emerge che "se tutti gli automobilisti usassero le cinture di sicurezza avremmo una diminuzione delle vittime pari al 45%, circa 2.200 persone, 4.500 invalidi e 45.000 ricoverati in meno".

In questa rappresentazione schematica di un urto frontale con conducente non cinturato, si nota che sono le gambe per prime a toccare la parte inferiore del cruscotto, quindi il torace entra in contatto con il volante; successivamente il corpo si solleva, la testa urta contro il parabrezza o la cornice che lo contiene.



L'uso della cintura modifica radicalmente questa pericolosa situazione



Obbligo delle cinture di sicurezza

L'articolo 172 del Codice della Strada è stato modificato dal Decreto Legislativo del 13 marzo 2006 n.150 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 aprile 2006) ed è entrato in vigore il 14 aprile 2006. A partire da questa data è stato reso obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza su tutti i veicoli in qualsiasi condizione di marcia, fatta eccezione per gli autobus, in servizio di trasporto urbano, che prevedono il trasporto di passeggeri in piedi.

La principale novità sancita dal decreto è l'estensione dell'uso delle cinture a:

- tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone a prescindere dal peso e dai posti a sedere (autobus);
- taxi e noleggio di piazza;
- tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose a prescindere della massa (autocarri, autosnodati, veicoli per trasporti eccezionali, ecc...).

Nella tabella che segue si riportano gli obblighi relativi ai vari tipi di veicoli, stabiliti dall'art.172 del C.d.S.:

Conducente e persone trasportate	Uso delle cinture	Sanzione	Decurtazione punti patente
Autovetture per trasporto di persone con massimo 8 posti compreso il conducente	Obbligatorio	81,00	5
Taxi e noleggio con conducente	Obbligatorio	81,00	5
Autocarri	Obbligatorio	81,00	5
Minibus e Autobus	Obbligatorio se dotati	81,00	5
Autobus in servizio urbano con passeggeri in piedi	esentati	//	//

Gli unici veicoli che, pur essendo compresi in una delle categorie riportate nella tabella precedente, sono esclusi dall'obbligo di essere equipaggiati con le cinture di sicurezza, sono quelli privi fin dall'origine di punti di attacco sulla carrozzeria per la loro installazione. Si tratta di modelli di vecchia fabbricazione; dal 1988 la legge ha imposto l'equipaggiamento dei veicoli con le cinture di sicurezza quale requisito obbligatorio per ottenere l'immatricolazione, senza contare che anche in precedenza molti modelli ne erano già provvisti o avevano comunque i punti di attacco predisposti.

Esenzione dalle cinture di sicurezza


Sono esclusi dall'obbligo di utilizzare le cinture:

- a) gli appartenenti alle **forze di polizia e ai corpi di polizia municipale** nell'espletamento di un servizio di emergenza;
- b) i conducenti ed addetti dei veicoli del **servizio antincendio e sanitario** in casi di interventi di emergenza;
- c) gli appartenenti a **servizi di vigilanza privati** regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
- d) **gli istruttori di guida** quando presiedono ad esercitazioni di guida;
- e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla ASL (da esibire in caso di controlli), **affette da patologie** che comportino controindicazioni all'uso delle cinture ;
- f) **le donne in stato di gravidanza** sulla base della certificazione medica che comprovi condizioni di rischio conseguenti all'uso delle cinture.

Si noti che **le esenzioni** determinate **dall'altezza della persona**, (inferiore a m 1,50 o superiore a m 1,90), **sono state eliminate**.

Le omologazioni delle cinture di sicurezza

Attualmente tutti i veicoli in commercio che hanno l'obbligo di essere equipaggiati con le cinture di sicurezza adottano modelli omologati secondo le normative vigenti. Nel caso si abbiano dei dubbi riguardo alle cinture installate sul proprio veicolo, è sufficiente verificare che su di esse sia presente un contrassegno simile a quello riprodotto a fianco.



Le sigle riprodotte possono essere parzialmente diverse, ma non deve mancare la "E" cerchiata che rappresenta l'omologazione prevista dal regolamento ECE-ONU n.16, adottato dal nostro paese.

Minicar e cinture di sicurezza

La Legge n. 120 del 2010 ha introdotto l'obbligo delle cinture di sicurezza anche sulle minicar, vale a dire sui quadricicli coperti, per cui cinture di sicurezza sempre allacciate per il guidatore per il passeggero.



I sistemi di ritenuta per bambini - Il trasporto dei bambini sui veicoli

Gli obblighi relativi ai sistemi di ritenuta per bambini sono stati introdotti per la prima volta in Italia da una legge del 1988; successivamente sono stati inclusi nel Codice della Strada del 1993. Il legislatore è intervenuto ulteriormente con il Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150 - G.U. n. 87 del 13/04/2006: artt. 169 e 172.

In sintesi i bambini di statura inferiore a m. 1,50 devono essere assicurati al sedile utilizzando un sistema, debitamente omologato secondo il peso, che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti. Sui veicoli delle categorie M1 (autovetture con al massimo 8 posti oltre il conducente) - N1 - N2 - N3 (autocarri massa sup a 12 t), sprovvisti di cinture di sicurezza, i bambini sino a 3 anni non possono viaggiare, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare il sedile anteriore. Que-



sti minori, se trasportati su taxi o autoveicoli adibiti a noleggio con conducente, potranno non essere allacciati purché occupanti i sedili posteriori e accompagnati da un passeggero di età non inferiore a sedici anni. L'ultimo Decreto Legislativo proibisce anche l'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che esso non sia stato disattivato. Sugli autobus, se sono presenti gli appositi sistemi di ritenuta per bambini devono essere utilizzati. Sono esentati da questa disposizione i passeggeri dei veicoli autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi cir-

colanti in ambiti urbani. Sugli autobus, inoltre, dovranno essere divulgate specifiche istruzioni all'utenza sull'uso delle cinture. Il conducente risponde del mancato uso del seggiolino e/o dell'adattatore di sicurezza per i bambini trasportati, se a bordo non sia presente altra persona maggiore di anni 18 che si dichiari responsabile per il minore.

I passeggeri di età superiore ai dodici anni e quelli di età inferiore, ma aventi statura oltre m 1,50, non devono utilizzare i dispositivi di ritenuta per bambini, bensì le normali cinture di sicurezza.

Tipi e classi di dispositivi e omologazioni

ECE R44/03
universal
- 18 kg -

E4

0355660
0452609

1. Tipi di dispositivi di ritenuta

• **Seggiolini:** si tratta di seggiolini che vengono fissati ai sedili dell'auto per mezzo delle normali cinture di sicurezza

• **Adattatori:** si tratta di dispositivi che, rialzando la seduta del bambino, permettono l'uso delle normali cinture di sicurezza. Tutti i modelli di dispositivi, comunque, devono essere di tipo omologato in base alla normativa vigente, che è rappresentata dal regolamento ECE44.

Questo regolamento ha subito, a partire dalla sua versione iniziale, diverse importanti modifiche. È stata migliorata la disposizione delle cinghie di trattenimento, inserendone una anche al centro del seggiolino, e le fibbie di chiusura state e sono modificate in modo da impedirne l'apertura da parte dei bambini.

2. Classi di dispositivi di ritenuta

Nella sua attuale versione (ECE44/03 del 1995), il regolamento prevede cinque classi di dispositivi, ripartite in base alle fasce di peso dei bambini che possono utilizzarli:

	Tipo	Peso	Età
Gruppo 0	Navicella o Seggiolino	da 0 a 10 Kg.	Fino a 6 mesi circa
Gruppo 0+	Seggiolino	da 0 a 13 Kg.	Fino a 12 mesi circa
Gruppo 1	Seggiolino	da 9 a 18 Kg.	Da 9 mesi a 4 anni circa
Gruppo 2	Seggiolino o cuscino da rialzo	da 15 a 25 Kg.	Da 4 a 6 anni circa
Gruppo 3	Cuscino da rialzo	da 22 a 36 Kg.	Da 5 a 12 anni circa

Si tenga presente, comunque, che esistono dispositivi che coprono più di un gruppo: per esempio, un seggiolino con la sigla "Gruppo 0/1" sarà utilizzabile per bambini di qualunque peso fino a 18 kg. Nel caso si abbiano dei dubbi riguardo ai dispositivi installati sul proprio veicolo, è sufficiente verificare che su di essi sia presente un contrassegno simile a quello sopra, riprodotto su una apposita etichetta. Su di esso, anzitutto, non deve mancare la sigla "ECE" (seguita dal numero 44 o R44 e, per i dispositivi attualmente in produzione, dal numero /03) che garantisce la regolare omologazione del dispositivo. Sul contrassegno, inoltre, viene riportata anche la classe di peso di appartenenza, che deve ovviamente essere rispettata. Inoltre, per ulteriori indicazioni d'uso, è necessario attenersi alla documentazione allegata al dispositivo.

Omologazione dei dispositivi di ritenuta


Leggere l'etichetta

L'omologazione è il "certificato di garanzia" che ci dice che il seggiolino è stato testato ed è in linea con le norme di sicurezza CEE.

L'omologazione: ogni seggiolino auto omologato deve recare sulla scocca l'etichetta di omologazione rappresentata nella figura.

• La normativa CEE di riferimento: nel nostro caso si tratta della ECE R44/03 (**)

• La compatibilità: il termine UNIVERSAL sta ad indicare che il seggiolino è compatibile con qualsiasi automobile.



- La categoria di peso: indica la categoria (con riferimento ai Gruppi stabiliti dalla normativa) per la quale il prodotto è stato progettato.

- Il marchio di omologazione: esso deve riportare la lettera E seguita dal codice identificativo del paese che ha rilasciato l'omologazione (1- Germania; 2- Francia; 3-Italia; 4-Paesi Bassi; 5-Svezia; 11-Gran Bretagna; 13-Lussemburgo).

- Il numero di omologazione: assicurarsi che esso inizi per 03; significa che il seggiolino è omologato in base all'ultima versione del regolamento, ECE44/03 (**).

- Il numero di serie progressivo: ulteriore verifica da parte delle autorità europee sulla qualità dei prodotti. Ogni 2500 pezzi prodotti vengono eseguiti dei controlli di routine che determinano se il prodotto è conforme a quanto omologato.

(**) ai fini della legge possono essere utilizzati anche dispositivi la cui omologazione sia ECE R44 oppure ECE R 44/02 (si tratta delle due omologazioni precedenti), purchè già in possesso dell'automobilista; non possono invece essere usati dispositivi senza etichetta di omologazione: Un punto vendita, invece, non può proporre all'acquirente un dispositivo con omologazione diversa da quella in vigore (03).

Esempi di classi di dispositivi di ritenuta per bambini

- Gruppo 0: fino a 10 Kg (da 0 a circa 6 mesi di età)



La culla sulla sinistra è adatta fino a 10 Kg (Gruppo 0) deve essere corredata di paracolpi intorno alla testa del bambino e di fascione addominale con una speciale fibbia. Speciali attacchi consentono di fissarla trasversalmente al sedile posteriore dell'auto tramite le cinture a tre punti dell'auto. I due seggiolini possono essere montati sul sedile anteriore rivolti verso la parte posteriore, ma solo su auto che non hanno l'airbag sul lato del passeggero o hanno la possibilità di essere disattivato.

- Gruppo 1: da 9 a 18 Kg (da 9 mesi a circa 4-5 anni di età)



- Gruppo 2: da 15 a 25 Kg (da circa 4 anni a 6-7 anni di età)



Per i bambini più grandi i seggiolini hanno la funzione di rialzare la seduta e permettere il corretto passaggio della cintura di sicurezza dell'auto sulle spalle del bambino.

- Gruppo 3: da 22 a 36 Kg (da circa 6 anni di età)



La sicurezza in auto

Raccomandazioni da seguire quando si trasportano bambini

a) Usare sempre un idoneo sistema di ritenuta

Gli incidenti stradali non sono prevedibili; il fatto di circolare in città o per una breve percorrenza, per esempio, non costituiscono di per sé una condizione di sicurezza. È indispensabile, inoltre, che l'uso dei sistemi di ritenuta divenga una costante abitudine fin dall'inizio; eventuali deroghe, infatti, disorientano i bambini, che non riescono con facilità a interpretarne i motivi. Per lo stesso motivo è utile far vedere ai bambini che gli adulti in auto con loro fanno uso delle cinture di sicurezza.

b) Assicurarsi di usare dispositivi omologati e impiegati correttamente

Quando si acquistano i seggiolini e gli adattatori è anzitutto indispensabile accertarsi che siano omologati e adeguati al peso del bambino che dovrà usarli, verificando i dati riportati sull'etichetta che deve essere obbligatoriamente presente.

È necessario anche verificare che il sistema di fissaggio sia compatibile con quelli presenti sulla propria autovettura, tenendo presente che i modelli che riportano la scritta "universal" sull'etichetta possono essere montati su tutti i tipi di veicoli. Anche le istruzioni annesse forniscono indicazioni valide dell'adattabilità del dispositivo, soprattutto in relazione al fissaggio.



c) Rispettare le istruzioni d'installazione e di uso

Le operazioni di fissaggio e di uso dei dispositivi sono riportate nelle istruzioni allegata e devono essere scrupolosamente rispettate per garantire il massimo della sicurezza. Si tenga presente, ad esempio, che alcuni tipi di seggiolini possono essere montati sul sedile anteriore rivolti verso la parte posteriore, ma solo su veicoli che non hanno l'airbag, o che sia disinseribile, sul lato del passeggero.



Il mancato rispetto di una prescrizione di questo tipo può rendere addirittura pericoloso l'uso del seggiolino.

d) Verificare attentamente i seggiolini usati

Un seggiolino usato, se omologato molti anni addietro, può non avere i requisiti di sicurezza di quelli che vengono prodotti attualmente. Spesso, poi, non è accompagnato dalle istruzioni per l'uso, che contengono informazioni indispensabili per installarlo e usarlo con sicurezza. Se non si è più che certi della sua provenienza, non si può escludere che abbia subito urti o trattamenti impropri che abbiano diminuito la resistenza, anche se ciò non è rilevabile visivamente.

Le cinghie e le relative fibbie sono in ogni caso le parti da verificare con maggiore attenzione; quando siano ancora disponibili presso i rivenditori, è conveniente provvedere alla loro sostituzione.

Allacciati alla vita... usa le cinture di sicurezza !!!

Uso del casco alla guida di ciclomotori e motoveicoli



Riferimenti normativi: durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, **art. 171 del Codice della Strada**.

Sanzioni previste: le sanzioni prevedono il pagamento di una somma da **euro 81,00 a euro 326,00** oltre che al **fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni ed una decurtazione di 5 punti-patente**. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

L'obbligo dell'uso del casco per chi guida motocicli e ciclomotori è stato introdotto nel 1986. Da allora si è assistito ad un drastico calo del numero degli incidenti mortali dovuti a traumi cranici subiti dai conducenti dei veicoli a due ruote.

Un secondo provvedimento legislativo, (art. 33 Legge 7 Dicembre 1999 n. 472) entrato in vigore il 30.03.2000 ha esteso l'obbligo dell'uso del casco ai conducenti maggiorenni alla guida dei ciclomotori a due ruote.

Quindi, sono obbligati a usare il casco tutti i conducenti ed i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, ad eccezione di:

- ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
- ciclomotori e motoveicoli a due o tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza.

Da non trascurare **due aspetti importanti sull'uso del casco** che troppo spesso vengono disattesi:



Il casco deve essere sempre allacciato

Oltre che essere vietato, è pressoché inutile indossare il casco slacciato; al momento di un eventuale urto verrebbe proiettato in avanti lasciandoci privi della sua protezione.

Il casco deve essere omologato

L'omologazione garantisce che il casco è di tipo approvato ed ha superato i test comprovanti la sua sicurezza in caso di incidente. I dati relativi all'omologazione sono riportati su una targhetta all'interno del casco.

L'uso di un casco non omologato, oltre a essere ovviamente sconsigliato per motivi di sicurezza, comporta il suo sequestro e l'applicazione della stessa sanzione prevista per chi circola privo del casco. Da ricordare che dal 12.10.2010 non possono più essere utilizzati i caschi con omologazione D.G.M. Usare tali caschi equivale a circolare senza casco perché il casco risulta, oggi, non più omologato.



Si ricordano infine alcuni accorgimenti pratici, per l'uso del casco, che è bene seguire pur non essendo imposti dalla legge:

- per assicurare una protezione sufficiente, il casco deve essere scelto della taglia giusta, ben calzato sulla testa ed allacciato;
- sostituire il casco dopo una caduta in quanto può essere stato compromesso lo spessore della calotta interna ed il casco non essere più efficiente;
- non lasciare il casco esposto a fonti eccessive di calore, quali ad esempio il tubo di scarico della moto;
- Sostituire le visiere quando non consentono più una visibilità ottimale;
- il casco non ha una scadenza tuttavia, dopo cinque anni di un uso corretto è buona regola la sua sostituzione;
- non usare alcun prodotto per la pulizia o la verniciatura che non sia specificamente indicato per questo uso dal produttore del casco.

Il casco: da facoltativo ad obbligatorio

I dati statistici dell'ISPES (Istituto di Studi politici, economici e sociali) attestano che:

Nell'anno 1984, quando non esisteva nessun obbligo di casco, su un campione di 500 motociclisti:

- a) il 56% non usava protezioni;
- b) il 44% utilizzava il casco saltuariamente;
- c) Il 30% dei ricoveri ospedalieri, riguardava motociclisti.

Con la legge n. 3 del 11/01/1986, dal 18 Luglio 1986 il casco è diventato obbligatorio per i minorenni alla guida di ciclomotori e per i conducenti dei motocicli (oltre i 50 cc.) e due anni dopo gli studi ISPES rivelarono:

- 1) un tasso di mortalità ridotto del 25%;
- 2) 5.000 vite salvate, soprattutto di giovanissimi.


Con la legge n. 472 del 7 dicembre 1999, entrata in vigore il 30/03/2000, è stato fatto obbligo per tutti di indossare il casco alla guida di tutti i ciclomotori e motocicli.

1) Nei primi 8 mesi in cui è diventato obbligatorio, il casco ha salvato quasi 200 vite e ridotto di quasi 9.000 i ricoveri in ospedale.

2) Dopo un anno, 180 persone sono vive grazie al casco.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, dopo il primo anno dall'entrata in vigore della legge sull'uso del casco per tutti, ha annunciato che c'è stata una riduzione del 32% dei morti per incidente stradale su due ruote.

Sono diminuiti del 40% anche i ricoveri in pronto soccorso, del 20% i ricoveri totali, del 61,5 % i traumi cranici. Ora con l'estensione dell'uso del casco anche ai conducenti e passeggeri di tricicli e quadricicli e, con una maggiore sensibilità da parte di tutti, i dati sopraindicati dovrebbero ulteriormente diminuire.



Circolando... su due ruote

Riferimenti normativi: Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve **avere il libero uso delle mani e delle gambe**, deve stare seduto in posizione corretta e deve tenere il manubrio con entrambe le mani, con una mano quando deve fare le segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.



Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente. Dal 14 Luglio 2006, il conducente maggiorenne può trasportare sul ciclomotore un secondo passeggero se espressamente indicato nel certificato di circolazione, su veicolo munito di nuova targa. Il passeggero deve stare seduto in modo stabile ed equilibrato, adattandosi alle apposite attrezzature del veicolo. Ai conducenti di ciclomotori e motoveicoli è vietato trainare o farsi trainare da altri veicoli. Sui ciclomotori e motocicli il carico può sporgere anteriormente, lateralmente e posteriormente fino a 50 centimetri, a condizione che non limiti la visibilità e che non impedisca la libertà di movimento del conducente e che non comprometta la stabilità del veicolo. Il carico deve essere sistemato in modo che non possa cadere ed inoltre non deve coprire i fari e la targa - **art. 170 del Codice della Strada**.

Sanzioni previste: le sanzioni prevedono il pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00, oltre che al fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni ed una decurtazione di 1 punto-patente.

Trasporto di bambini su motocicli e ciclomotori

La legge n. 160 del 2 ottobre 2007 ha introdotto il divieto di trasportare minori di 5 anni su motocicli e ciclomotori a 2 ruote, prevedendo una sanzione da euro 161,00 a euro 646,00.

Il **divieto è assoluto** e, quindi, si applica anche se il bambino è sistemato su dispositivo omologato di adattamento del sedile della moto o se è comunque seduto in modo corretto (cioè, riesce a stare seduto appoggiandosi sulle pedane).



Comportamenti pericolosi...

• **La circolazione a zig-zag** nel traffico, oltre ad essere vietata è la causa primaria di molti incidenti stradali. È **obbligatorio circolare sul margine destro della carreggiata** e deve essere fatta particolare attenzione sui cambi di corsia.

• **Procedere sollevando la ruota anteriore;** l'impennata è una acrobazia che piace ai ragazzi, almeno fino a quando sperimentano l'inconveniente di una caduta.

• **Circolare affiancati,** magari chiacchierando... è meglio fermarsi.

• **Il sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento;** è convinzione comune che i veicoli a due ruote "non debbano mai stare in coda" con le auto; questo porta spesso ad effettuare il sorpasso anche quando tale manovra dovrebbe essere evitata.



...e consigli

• Durante la marcia, sia i conducenti che i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli devono ricordarsi di **indossare e di tenere regolarmente allacciato sempre il casco protettivo** conforme ai tipi omologati.

• **Attenzione alla distanza di sicurezza** dai veicoli che precedono, soprattutto se il fondo stradale è bagnato; essendo veicoli leggeri, tendono a bloccare le ruote durante la frenata, allungando di molto lo spazio di arresto.

• **Occhio ai pedoni**; il loro comportamento è spesso imprevedibile, soprattutto quando si tratta di bambini o anziani.

• **Il superamento degli autobus in fermata deve essere effettuato con estrema attenzione**, dal momento che qualche passeggero potrebbe attraversare la strada passando davanti allo stesso.

Maledetta velocità

La velocità è la causa principale della maggioranza degli incidenti stradali ed il problema è ancor più rilevante nelle strade urbane, questo perché nel traffico cittadino è molto più alta la possibilità di incontrare ostacoli di fronte ai quali occorre deviare tempestivamente la traiettoria, rallentare o fermarsi.

Vi sono situazioni nelle quali **occorre essere particolarmente prudenti**. Anzitutto **in prossimità degli incroci**, che sono le aree della strada più pericolose e il fatto di avere la precedenza o di procedere con il semaforo verde non autorizza ad attraversare un incrocio senza rallentare: occorre sempre essere nelle condizioni di poter prevenire o evitare.

Per quanto riguarda **il comportamento nei confronti dei pedoni**, va ricordato che è obbligatorio rallentare o fermarsi non solo quando attraversano regolarmente la strada servendosi delle strisce pedonali, ma anche quando la attraversano dove non è consentito.

Rumoreggiando ...

Alcuni comportamenti come accelerare a veicolo fermo, frenare bruscamente senza motivo bloccando la ruota posteriore o fare uso della frizione per aumentare il regime del motore durante la marcia, costituiscono una evitabilissima e fastidiosa fonte di rumore, oltre a quelle più comuni come i tubi di scarico e i claxon.

La cosiddetta **“marmitta”** deve essere tenuta in buone condizioni di efficienza e soprattutto non deve essere alterata; spesso viene manomessa (forandola o svuotandola) sperando di aumentare le prestazioni del veicolo, ottenendo però quasi sempre come unico risultato un aumento di rumorosità.



Qualora il dispositivo silenziatore manchi o non sia del tipo omologato, oltre alla sanzione amministrativa, comporta la revisione straordinaria del veicolo. Si deve prestare **molta attenzione anche nell'effettuare la sostituzione del silenziatore**, infatti, in commercio, si trovano molti tipi di scarichi non originali che promettono aumenti delle prestazioni ma il cui uso è irregolare, non essendo omologati.

CICLOMOTORI	MOTOVEICOLI
<ul style="list-style-type: none"> • Motore di cilindrata non superiore a 50 cc. • Capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Motore di cilindrata superiore a 50 cc. • Capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità di oltre 45 Km/h
DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE	
- Certificato di idoneità tecnica (fino al 13.07.2006) - Certificato di circolazione (dal 14.07.2006)	- Carta di Circolazione
- Contrassegno di identificazione (fino al 13.07.2006) - Targa per ciclomotore (dal 14.07.2006)	- Targa Posteriore
- Contrassegno tassa automobilistica (obbligo di averlo con sé ma non di esporlo)	- Nessun obbligo per il contrassegno "tassa automobilistica" (né di esporlo né di averlo con sé)
- Documento di riconoscimento - Certificato di idoneità alla guida (c.d. patentino) (dal 01.10.2005 per tutti, non già titolari di patente di guida) - Patente AM (a partire dal 19/01/2013)	- Patente di guida valida cat. A
- Età minima del conducente : 14 anni	- Età minima del conducente: da 16 a 20 anni a seconda dei casi
Certificato di assicurazione obbligatorio	

Conseguimento della patente AM (ex C.I.G. - Certificato Idoneità alla guida)

Il Certificato di Idoneità alla Guida dei Ciclomotori è stato sostituito con la patente di guida di categoria AM, previo superamento di un esame teorico e pratico per candidati che abbiano già compiuto il 14° anno di età. Gli Istituti scolastici non potranno più svolgere corsi di preparazione all'esame ma solo corsi di educazione stradale.

A decorrere dal 19 gennaio 2013 i CIGC già rilasciati entro il 18/01/2013, mantengono la loro validità su territorio nazionale, sono sottoposti alla disciplina della patente AM e sono sostituiti dalla patente AM, in caso di richiesta di duplicato a qualunque titolo (conferma validità, deterioramento, smarrimento, furto, distruzione).

La patente AM, previo superamento di un esame teorico/pratico, abilita alla guida dei:

- Ciclomotore a 2 ruote (L1e), Vmax 45 km/h e cilindrata 50 cm³ o potenza 4 kW;
- Ciclomotore a 3 ruote (L2e) Vmax 45 km/h e cilindrata 50 cm³ o potenza 4 kW;
- Quadricicli leggeri (L6e) aventi massa a vuoto ≤ 350 kg con Vmax 45 km/h e cilindrata 50 cm³ o potenza non superiore a 4 kW.

Esame teorico: Quiz informatizzati – 25 min – MAX 3 errori

Esame pratico: La prova pratica di guida si svolge su Ciclomotore 2 ruote (categoria L1e) oppure su Ciclomotore 3 ruote (categoria L2e) o Quadriciclo leggero (categoria L6e) se omologati per il trasporto di un passeggero oltre il conducente.

Nuove targhe per i ciclomotori

Dal 13 febbraio 2012, in applicazione alla legge 120/2010 di modifica all'art. 97 del c.d.s., tutti i ciclomotori devono essere muniti di nuovo modello di "targhino" e relativa carta di circolazione.



...e ricorda sempre "Pensa alla vita... guida con la testa!"

Comportamento del ciclista

Riferimenti normativi: Il ciclista è colui che circola o transita con il velocipede. Anche il ciclista è un utente della strada.

Norme di comportamento: Ognuno di noi, quando circola con il velocipede, dovrebbe avere un equipaggiamento adeguato a proteggersi in caso di cadute e incidenti ed a segnalare agli altri utenti della strada la sua presenza. Per questo motivo i ciclisti dovrebbero circolare con il velocipede, muniti di caschi appositi.

Procedere in fila indiana: procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in un numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su un'unica fila, salvo che uno di essi sia minore di 10 anni e proceda sulla destra dell'altro.

Usare le piste ciclabili: devono essere utilizzate le piste ciclabili o tutti li altri spazi appositamente a lui destinati e contrassegnati con una linea gialla continua.

Condurre a mano il veicolo sulle strisce pedonali: obbligo di condurre a mano il veicolo negli attraversamenti pedonali, in tutti i casi di circolazione pericolosa e quando è di intralcio e di pericolo per gli altri utenti della strada.

Accendere i fari: deve accendere i fari del velocipede mezz'ora dopo il tramonto e mezz'ora prima del sorgere del sole, in caso di nebbia o di pioggia. Inoltre se si procede fuori dai centri abitati in ore notturne è obbligatorio indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Dare la precedenza:

- ai pedoni sulle strisce pedonali;
- ai ciechi riconoscibili con il bastone bianco;
- agli animali che danno segno di spavento;
- ai veicoli marcianti sulle rotaie;
- agli altri veicoli e ai pedoni quando ci si immette nel traffico da un'area privata come un parcheggio o un passo carraio;
- in base alla segnaletica presente quando siamo in un'intersezione.

Segnalare la volontà di svoltare: è fatto obbligo segnalare per tempo con braccio disteso il lato in cui si intende svoltare. Procedere il più possibile a destra: è fatto obbligo di procedere mantenendo la giusta posizione e precisamente il più possibile affiancato a destra durante la marcia. Nel caso di svolta a sinistra deve manifestare per tempo la propria intenzione di spostarsi verso il centro della strada.

Trasporto di persone: è vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito o attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a 8 anni di età, opportunamente assicurato con specifici seggiolini.

Trasporto di oggetti: è consentito purché questi siano saldamente collocati sul velocipede, non sporgano lateralmente più di 50 cm e non limitino la visuale al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

Veicoli fermi alla linea di arresto (stop): quando ci sono veicoli fermi ad una linea di arresto, non affianco i veicoli ma mi fermo dietro ad essi.

La circolazione dei velocipedi è disciplinata dall'art. 182 del Codice della Strada.



Sono definiti scorretti e sono soggetti alla **sanzione da euro 25,00 a euro 100,00** i seguenti comportamenti:

- in caso di gruppi, procedere affiancati ostacolando il traffico;
- circolare senza reggere il manubrio;
- fare movimenti a zig zag, impennate e gare di velocità;
- trainare, farsi trainare o condurre animali.



Bicicletta a pedalata assistita

Direttiva europea 2002/24/CE

Viene definita bicicletta a pedalata assistita una bicicletta dotata di motore elettrico ausiliario avente le seguenti caratteristiche:

- potenza nominale max del motore elettrico di 0,25 kW;
- alimentazione del motore progressivamente ridotta e interrotta alla velocità di 25 km/h o nel momento in cui il ciclista smette di pedalare;

È un sostituto economico del motorino o dello scooter per brevi tragitti, massimo 20/25 km giornalieri. Particolarmente utile nelle zone pianeggianti o basso collinari. È invece meno adatta per località caratterizzata da ripide pendenze. I veicoli a due ruote che rispondono alla direttiva europea 2002/24/CE possono essere commercializzati senza l'obbligo di omologazione e immatricolazione. La direttiva è stata recepita in Italia per decreto, il 31 gennaio 2003, dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.



Biciclette munite di acceleratore (classificate ciclomotori)

Esistono in commercio biciclette elettriche che, dotate di un motore ausiliario, possono muoversi senza che il conducente azioni i pedali. Vengono vendute come biciclette, ma in realtà biciclette non sono. Sono munite di un commutatore di alimentazione che permette al suo conducente di scegliere la modalità di funzionamento a seconda delle sue esigenze: se il commutatore è staccato, la bicicletta funziona come una normale bicicletta azionando i pedali con la propulsione muscolare; se il commutatore viene inserito, il conducente può scegliere se far funzionare la bicicletta come una vera bicicletta a pedalata assistita (il motore elettrico aiuta la pedalata finché il conducente continua a pedalare, ma il motore si arresta se si arresta la pedalata o se la velocità del veicolo raggiunge i 25 Km/h) oppure il conducente può scegliere se inserire il motore elettrico con modalità continua, che consente al veicolo di muoversi anche se il suo conducente non pedala.

Tali veicoli, anche se il commutatore è staccato, devono essere considerati ciclomotori a tutti gli effetti, in quanto un veicolo, per il solo fatto di essere spento, non perde le proprie caratteristiche e, come tali, sono soggetti alla normativa dei ciclomotori.

A piedi per la città...

Riferimenti normativi: Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.



Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi.

Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente gli incroci e le piazze.

È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando davanti agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti - **art. 146 e 190 del Codice della Strada.**

Sanzioni previste: le sanzioni prevedono il pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

Il Codice della Strada prevede, anche per i pedoni, sia degli obblighi che dei doveri.

Il pedone, rispetto a tutti gli altri utenti della strada, è l'utente più debole.



ATTENZIONE!!!

Non deve essere il timore di prendere la "multa" che ci deve far comportare bene, ma la coscienza che le regole sono necessarie per la sicura convivenza civile.

L'assicurazione obbligatoria

Riferimenti normativi: L'articolo 193 del Codice della Strada prevede che i veicoli a motore, compresi i filoveicoli e i rimorchi, devono essere posti in circolazione sulla strada muniti di copertura assicurativa, come prescritto dalla legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto **alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00.**

La sanzione amministrativa di cui sopra è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la



volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione amministrativa del pagamento di euro 848,00.



Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

L'organo di polizia stradale ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.

Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione prevista entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto.

Quando nei termini previsti (60 giorni) non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al Prefetto.

Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ed il veicolo è confiscato.

Chi circola con i **documenti assicurativi falsi o contraffatti** si vedrà confiscare il veicolo, mentre a carico di chi falsifica i documenti assicurativi è disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per 1 anno.

Dal 18 ottobre 2015 entrerà in vigore un decreto ministeriale (9 agosto 2013, n. 110) che stabilisce la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici. In pratica gli attuali tagliandi assicurativi esposti saranno sostituiti da sistemi elettronici o telematici.

Le pattuglie di polizia, che vorranno procedere al controllo, nel momento in cui fermeranno le automobili non dovranno più guardare il parabrezza ma si collegheranno a una banca dati istituita presso la direzione generale della Motorizzazione, alimentata in tempo reale dalle imprese di assicurazione, che darà loro una risposta immediata sulla regolare copertura assicurativa della vettura.

La Polizia Locale... informa

La "contravvenzione" e l'avviso di accertamento alle norme del C.d.S.

Il verbale di accertamento di una violazione, comunemente chiamato, in modo improprio, "contravvenzione", (le contravvenzioni sono violazioni di carattere penale) viene compilato quando si accerta una violazione ad una norma di legge o regolamentare e viene contestato sul posto a chi ha commesso la violazione, oppure notificato successivamente presso il domicilio e/o la sede legale del proprietario del veicolo che ha commesso l'infrazione.

Gli operatori della Polizia Locale hanno la facoltà (in sostanza un "cortese" obbligo) di apporre sul parabrezza del veicolo parcheggiato irregolarmente un avviso di violazione che consente il pagamento di quanto dovuto per la violazione accertata entro un tempo prestabilito e comunque prima della notifica del verbale di contestazione.

Il pagamento può essere effettuato: direttamente presso "l'ufficio Cassa" del Comando di Polizia accertatore, mediante versamento su conto corrente postale o bancario, lottomatica, on line, o altre modalità di pagamento se previste.

Il fatto di non dover attendere la notifica del verbale presso il proprio domicilio permette di pagare la somma prevista al netto delle spese aggiuntive (procedurali, di accertamento e di notifica).

Il verbale

- Dopo che il verbale è stato scritto, per il pagamento, l'interessato ha 60 giorni di tempo dalla data della contestazione immediata, o dalla notifica.

- La somma prevista è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

- In caso di violazione al codice della strada, il verbale deve essere notificato al cittadino entro 90 giorni dalla data della violazione (non più entro 150 giorni dal 13/08/2010). I 90 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il 90° giorno è un giorno festivo, il termine scade il primo giorno feriale successivo. Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace.

- Nel caso di violazioni al Codice della Strada, se il proprietario del veicolo ("responsabile in solido") è una persona diversa da chi ha commesso l'infrazione, una copia del verbale sarà consegnata anche a lui o eventualmente gli sarà notificato entro 100 giorni dalla violazione. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del proprietario.

- I verbali di contestazione o notificati a norma del C.d.S. che non vengono estinti tramite il pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica, saranno sottoposti alla riscossione coattiva tramite cartella esattoriale con aggravio di spese e maggiorazioni di legge e conseguente attivazione di eventuale pignoramento di beni mobili ed immobili del debitore.

- Quando, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista anche quella accessoria della rimozione, il veicolo rimosso potrà essere ritirato previo pagamento del corrispettivo previsto per le spese di trasporto e custodia.



Il pagamento rateale

È ammesso il pagamento rateale quando con uno stesso verbale sono state contestate una o più violazioni di importo superiore a 200 euro. Possono richiedere il pagamento rateale le persone che hanno un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da tutti componenti della famiglia. In tal caso il reddito di euro 10.628,16 è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La richiesta deve essere presentata al Prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato; è presentata al Presidente della Provincia se la violazione è stata accertata dalla Polizia Provinciale; è presentata al Sindaco se la violazione è stata accertata dalla Polizia Municipale.

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, viene disposta la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera i 2.000 euro, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto

non supera i 5.000 euro e fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera i 5.000 euro. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi previsti per legge.

La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione della domanda implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. In questo caso il verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva di una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa prevista, oltre alle spese di procedimento.

Il ricorso

(art. 203 e 204 bis del C.d.S.)

"È l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli ai sensi del Codice della Strada"

1. Perché si presenta un ricorso

- a) il verbale è stato notificato oltre i 90 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione;
- b) il tipo di veicolo indicato è errato;
- c) la targa del veicolo è errata;
- d) non riporta le modalità di presentazione del ricorso;
- e) le generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo (responsabile in solido) non sono esatte (con esclusione degli errori lievi);
- f) si riferisce a un veicolo venduto prima della data dell'infrazione.
- g) L'interessato ritiene che il fatto addebitatogli non costituisca illecito amministrativo.

2. Quando ed a chi si presenta

Se si presenta al Prefetto (art. 203 del C.d.S.)

- entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata;
- entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.

Il ricorso, in carta semplice, **qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito**, deve essere indirizzato al Prefetto del luogo della commessa violazione, tramite il Comando di Polizia accertatore, da presentarsi all'ufficio contravvenzioni ovvero da inviarsi con raccomandata R.R. Il ricorso può essere presentato anche direttamente al Prefetto mediante raccomandata RR.

L'organo che ha emesso la sanzione ha 60 giorni di tempo per emettere le sue deduzioni tecniche al ricorso e trasmetterle al Prefetto.

Il Prefetto può accogliere il ricorso: in questo caso emette una Ordinanza di archiviazione e provvederà a trasmetterla all'Ufficio Contravvenzioni dell'organo accertatore (art. 204 del C.d.S.).

Il Prefetto può respingere il ricorso: in questo caso emette una Ordinanza di pagamento per una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza (art. 204 del C.d.S.).

Contro l'ordinanza di ingiunzione di pagamento del Prefetto, l'interessato può proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la vio-



lazione, **entro 30 giorni dalla notifica della stessa, o 60 se risiede all'estero** (art. 205 del C.d.S.).

Se si presenta al Giudice di Pace (art. 204 bis del C.d.S.)

- entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata:

- entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.

L'opposizione al Giudice di Pace, in carta semplice, **va presentata "in alternativa" al ricorso al Prefetto e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito**, direttamente presso la cancelleria del Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione ovvero da inviarsi con raccomandata RR. È previsto il pagamento di un contributo unificato.

È bene sapere che:

- occorre indicare i motivi per cui si ritiene la sanzione ingiusta;

- è opportuno allegare copia del verbale e altra documentazione utile a dimostrare la tesi e segnalare eventuali testimoni;

- ci si può presentare di persona.

Il Giudice di Pace può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o modificandolo anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. **Contro la sentenza del Giudice di Pace è possibile ricorrere al Tribunale.**

Attenzione: non è previsto il ricorso sul preavviso di violazione (divieto di sosta) che gli Operatori di P.L. lasciano sulle auto in sosta: il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica della contravvenzione (immediata o con verbale notificato presso il luogo di residenza o sede del trasgressore).

Informazioni sulla cartella di pagamento per le "contravvenzioni"

• Per avere maggiori informazioni sulla tematica e chiarire eventuali dubbi, potete telefonare all'Ufficio Contravvenzioni del Corpo Polizia Locale che ha emesso la cartella di pagamento;

• Sulla cartella è indicato, innanzitutto, l'importo da pagare, la motivazione (ad esempio: "sanzione amministrativa") e a quale Ente (esempio: "Comune di.....");

• Se la cartella fa riferimento ad una "contravvenzione" già pagata o inviata per errore, va comunicato all'Ufficio Contravvenzioni. È sempre bene ricordare che le ricevute del pagamento vanno conservate per 5 anni dalla notifica della cartella.

• Sempre nel caso di una sanzione già pagata, fare attenzione comunque ai dati inseriti in cartella.

• È possibile che il pagamento sia stato effettuato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale, oppure sia stata pagata una cifra inferiore al dovuto. In questi casi, secondo la legge, la sanzione è raddoppiata.

• Se si ritiene che la sanzione non debba essere pagata, perché fa riferimento ad un veicolo che non era di proprietà al momento dell'accertamento, oppure era stato rubato, o perché quella sanzione non era stata notificata, occorre informarsi presso l'Ufficio Contravvenzioni oppure si può presentare, entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione.

• Per non effettuare il pagamento mentre il ricorso è all'esame del Giudice di Pace è necessario che nel ricorso sia stata richiesta esplicitamente la sospensione del pagamento.

• Qualora siano trascorsi cinque anni dalla data della notifica del verbale o dalla contestazione immediata, la “contravvenzione” si prescrive. Per sapere se la c.d. “contravvenzione” è prescritta, occorre quindi verificare che il verbale sia stato notificato entro 150 giorni dall’accertamento della violazione e conteggiare i cinque anni dalla data di notifica del verbale (entro 90 giorni per le violazioni al Codice della Strada commesse dal 13/08/2010).

Procedura sanzionatoria relativa a violazioni amministrative diverse da quelle al C.d.S.

Quando la violazione riguarda norme diverse da quelle del Codice della Strada, (violazioni di leggi e regolamenti relativi alla tutela dell’ambiente, commercio, edilizia o altri regolamenti comunali) la procedura è simile:

- la notifica del verbale deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento;
- il termine per il pagamento è 60 giorni dalla contestazione immediata o notifica;
- il termine per presentare ricorso è 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica.
- l’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi è, generalmente, il Sindaco, ma può essere diversa in relazione alla violazione commessa: in tal caso è necessario fare riferimento all’art. 17 della legge 689/81.
- In caso di accoglimento del ricorso tale autorità emetterà il provvedimento di archiviazione, in caso contrario emetterà ordinanza di ingiunzione per il pagamento della somma stabilita.
- Anche in questo caso è ammessa l’opposizione al provvedimento che dovrà essere presentata, a seconda dei casi, al Giudice di Pace o al Tribunale.

L’incidente stradale: cosa fare?

Prima di tutto:

Non dobbiamo mai dimenticarci di operare in **sicurezza**, per noi stessi e per gli altri: a volte il desiderio di aiutare “a tutti i costi” può risultare molto pericoloso. Ricordatevi che il soccorso è una catena di eventi, e voi siete il primo anello: se opererete con prudenza e buon senso, avrete fatto un buon lavoro ed il soccorso sarà efficace.

Pertanto è importante:

- a) mantenere la calma, evitando azioni rischiose per la propria e l’altrui incolumità;
- b) non correre rischi inutili;
- c) arrestare il veicolo in un luogo sicuro, evitando di bloccare la strada ai mezzi di soccorso;
- d) segnalare il luogo dell’incidente agli altri veicoli, anche attraverso il posizionamento dell’apposito segnale di emergenza (triangolo di segnalazione), non muoversi liberamente sulla strada, non attraversare la strada se non indispensabile, fare molta attenzione.

Se vi sono feriti o situazioni di pericolo, informare al più presto:

- 1) il Servizio Emergenza Sanitaria (118), ricordate che vi verranno poste alcune domande a cui dovrete cercare di rispondere con calma. In particolare saranno richieste informazioni riguardo a:
 - luogo dell’evento: a volte non è semplice dare informazioni, specialmente quando siamo lontano da casa, in luoghi non conosciuti oppure ci troviamo in autostrada (indicare sempre l’autostrada, la direzione di marcia, il Km oppure il casello appena superato o quello successivo);
 - la dinamica: cercare di capire i mezzi coinvolti e cosa è successo (auto-auto, auto-camion, auto-bici, ecc.; inoltre se è un tamponamento, scontro frontale, ecc.). Verificare

anche se i mezzi sono molto danneggiati: ciò implica la possibilità di gravi danni anche alle persone;

- il numero di persone coinvolte e le condizioni cliniche dei feriti (ci sono persone incoscienti? Si vedono emorragie importanti? Ci sono persone incastrate nei mezzi? ...).

2) i Vigili del Fuoco (115) in caso di incendio, persone incastrate all'interno dei veicoli, liquidi pericolosi sparsi sulla sede stradale, ecc.,

3) le Forze di Polizia Stradale - Polizia Locale competente per territorio - Polstrada (113) - Carabinieri (112).

Tutto questo non è una perdita di tempo (in realtà bastano pochi minuti), ma è indispensabile per la buona riuscita del soccorso, al fine di inviare i mezzi più idonei (ambulanza, auto-medica, elisoccorso). Ricorda che oggi il trattamento dei feriti avviene sul posto, per cercare di stabilizzarne le condizioni cliniche, ed è quindi importante avere disponibili le risorse più idonee.

E tutto questo dipende anche da te!

NB: ricordiamo che a breve verrà attivato un numero unico per tutte le emergenze, come già avviene a livello europeo (112), che permetterà di ricevere qualsiasi tipo risposta in base alle necessità di chi chiama (soccorso sanitario, vigili del fuoco, forze dell'ordine).

- Prima di scendere dal proprio veicolo, controllare di essere visibili agli altri utenti della strada e che la situazione circostante sia sicura, che non vi siano pericoli; di notte come di giorno accendere i fari e le luci d'emergenza (le 4 frecce) e indossare il giubbino ad alta visibilità (obbligatorio).

- Non è consigliabile uscire in più persone da un veicolo, se non vi sono rischi rimanere a bordo.

- Non fermarsi mai in una galleria, se possibile proseguire fatelo oltre l'uscita.

- Non fermarsi mai in autostrada, farlo nelle apposite aree di sosta o in prossimità di una colonnina di segnalazione.

- In caso di incendio proteggersi naso e bocca con fazzoletti o altri indumenti possibilmente bagnati, non aprire i finestrini, chiudere l'impianto d'areazione, allontanarsi dai veicoli in fiamme.

- Controllate se vi sono feriti e quanti sono: se ci sono più persone coinvolte, ricordatevi di avvicinarvi prima a coloro che non si fanno notare (chi urla significa che è cosciente e respira, mentre altri che non sono coscienti o non riescono a parlare hanno più bisogno di aiuto). Cercate di controllare le loro condizioni cliniche: chiamateli (se vi rispondono vuol dire che sono coscienti), chiedete qual è il problema prevalente (fatica a respirare, dolore, incapacità a muovere un arto ...).



Se vedete emorragie importanti cercate di tamponarle con fazzoletti o stoffe, facendo una discreta pressione sulla zona ferita. Non muovete mai i feriti se non in caso di gravi situazioni di pericolo evolutivo, quali fumi, incendio, mezzi instabili.... Non togliete mai il casco ai motociclisti (è un elemento di stabilità del capo e della colonna cervicale, e va comunque fatto da persone capaci). Restate vicino ai feriti, che vanno coperti e protetti dal freddo (anche d'estate!), facendo loro mantenere la posizione in cui li trovate e non mettendo nulla sotto la testa (rischio di lesioni al rachide cervicale). Tranquillizzate i feriti e fate sentire la vostra presenza fino all'arrivo dei soccorritori, a cui darete le informazioni su ciò che avete fatto.

- Se si è feriti, in attesa dei soccorsi, restare tranquilli, cercare di non muoversi per evitare ulteriori complicazioni, controllare cosa accade attorno a voi e segnalare la propria posizione.

- All'arrivo dei soccorsi non ostacolare mai le operazioni, collaborare con il personale dei

servizi d'emergenza, seguire sempre le loro indicazioni, non intasare le vie d'accesso, attendere l'autorizzazione per lasciare l'area.

In caso di transito in un luogo dove si è verificato un incidente non rallentate per seguire la scena, restare concentrati sulla guida, moderare la velocità, se non vedete la presenza di mezzi di soccorso segnalare l'incidente, seguire i percorsi indicati dalla segnaletica di emergenza. Non aggravare con il proprio comportamento la situazione di rischio per la circolazione.

In viaggio in automobile

a) non occupare le corsie di emergenza. In caso di incidente sono la via più breve e veloce per il soccorso di Polizia ed Ambulanza;

b) in caso di code od incidenti in galleria, ricordarsi di spegnere il motore dell'auto;

c) portare sempre in auto dei liquidi da bere. È sempre utile avere qualcosa per rinfrescarsi e dissetarsi;

d) se si sente un principio di stanchezza e sonnolenza fermarsi e riposare!!! I colpi di sonno sono imprevedibili e sempre in agguato.



Incendio improvviso dell'auto

a) accostare l'auto, se è possibile non vicino ad altre parcheggiate, possono prendere fuoco con facilità;

b) spegnere il motore e scendere velocemente dall'auto;

c) tentare di arginare le fiamme; per fare questa operazione può essere sufficiente una coperta o della sabbia; l'acqua non risolve il problema;

d) è buona norma avere sempre nella propria auto un estintore di almeno 2-3 kg, ricordandosi di revisionarlo ogni 6 mesi;

e) stappare il tappo della benzina, per evitare che i gas prodotti dalla stessa provochino una reazione esplosiva;

f) segnalare l'emergenza con l'apposito triangolo e chiamare le autorità competenti, dando informazioni sull'incidente con calma e precisione.



Animali a bordo

Per ragioni di sicurezza, quando si trasporta un animale la regola fondamentale da tenere sempre presente è: il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per poter effettuare senza alcun impedimento le manovre necessarie per la guida. Sui veicoli è consentito trasportare un solo animale domestico libero, che deve comunque essere tenuto in condizioni tali da non costituire ostacolo o pericolo per la guida.

Si deve evitare, in particolare, che l'animale possa compiere movimenti improvvisi che creino intralcio o distraggano il conducente. Se gli ani-



mali domestici trasportati sono più di uno, questi devono essere custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida opportunamente diviso da rete o da altro analogo mezzo idoneo allo scopo.

Il modo migliore, tuttavia, per trasportare un animale è quello di utilizzare i trasportini omologati che garantiscono una maggior sicurezza dell'animale e una minore probabilità di farlo agitare: lo scorrere veloce delle immagini dal finestrino, infatti, potrebbe infastidire l'animale innescando reazioni imprevedibili e pericolose.

Inoltre, in caso di incidente o brusche frenate, l'animale non rischia di essere catapultato in avanti sul vetro parabrezza o sulle barre divisorie. Oltre agli accorgimenti da adottare per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti del veicolo, quando si porta in giro un animale è bene assumere determinati atteggiamenti che favoriscano anche il suo benessere:

- mantenere un'andatura costante ed evitare manovre brusche;
- non farlo stare con la testa completamente fuori dal finestrino (i colpi d'aria potrebbero causargli otiti o congiuntiviti);
- abituare l'animale sin da piccolo a viaggiare in automobile per evitare che soffra il mal d'auto;
- non mettersi in viaggio subito dopo che l'animale ha mangiato;
- mantenere sempre l'ambiente ventilato;
- proteggerlo dai raggi diretti del sole;
- fare delle soste durante i viaggi lunghi per farlo "sgranchire un po'" e consentirgli di fare i propri bisogni (portare sempre con sé il sacchetto per la raccolta delle deiezioni). È consigliabile fermarsi almeno ogni ora e mezza per 10/15 minuti. I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio, i gatti possono essere lasciati liberi dentro l'auto quando si è fermi in un'area di sosta o in un parcheggio;
- tenere sempre a portata di mano una ciotola per le crocchette e l'acqua;
- non lasciare mai l'animale dentro l'auto sotto il sole, nemmeno con i finestrini aperti.

In caso di investimento di uno o più animali vi è l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, chiamando immediatamente la Polizia Stradale (se si è in autostrada), i Carabinieri o la Polizia Locale se si è al di fuori dell'autostrada ed eventualmente il veterinario di turno della ASL.

Per chi non ottempera all'obbligo di fermarsi a seguito di sinistro con danni agli animali, è prevista una sanzione da euro 410,00 ad euro 1643,00.

Rotatorie

Nelle rotatorie cosiddette "alla francese" ha diritto di precedenza il veicolo che ha già impegnato la rotatoria, è quindi molto importante che accedendo alla rotatoria venga data la precedenza al veicolo che circola all'interno della rotatoria provenendo quindi dalla nostra sinistra.

Successivamente all'immissione, negli svincoli successivi si avrà il diritto di precedenza sui veicoli in immissione fino a che non si abbandona la rotatoria.



Nuovo contrassegno sosta per disabili

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore il nuovo contrassegno di sosta per disabili (art.

188 del c.d.s.) e l'adeguamento di tutti i permessi entro tre anni da tale data.

Questo nuovo contrassegno (conforme al Modello previsto con Raccomandazione del Consiglio dei Ministri europei del 4.06.1998) vale in tutti i paesi membri dell'Unione Europea, e fa riferimento al simbolo internazionale di accessibilità.

Nel periodo transitorio (15.09.2012 - 15.09.2015), i contrassegni già rilasciati, di colore arancione, conserveranno la loro validità fino alla scadenza, ma saranno validi solo su territorio nazionale. A specifica e motivata richiesta gli attuali permessi arancioni, tuttora in corso di validità, potranno essere sostituiti.

Sul contrassegno europeo, che si presenta di colore azzurro chiaro, con il simbolo bianco della sedia a rotelle su fondo azzurro scuro, saranno trascritti e apposti:

- sul fronte: la data di scadenza, il numero di serie e il nome e il timbro dell'autorità nazionale che rilascia il contrassegno oltre al visto del funzionario responsabile;
- nel retro: il nominativo, la fotografia e la firma del soggetto autorizzato oltre alla data di rilascio.



Infine si ricorda

È vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche negli autogrill, sulle autostrade è vietata la vendita di superalcolici dalle ore 22 alle ore 6 ed è altresì vietata la vendita di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 7. Gli esercizi di vicinato devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6. Interrotta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 negli esercizi pubblici o aree pubbliche ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti e da associazioni. Salate le multe per gestori e clienti.



Etilometri nei locali pubblici

Viene previsto l'obbligo di etilometri precursori, a disposizione dei clienti, in tutti gli esercizi pubblici aperti dopo le ore 24. Divieto per i locali notturni di vendere bevande alcoliche dopo le 3 di notte.

Diversamente abili

Hanno diritto ad agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli.

Farmaci

Obbligo di indicare sui farmaci i possibili effetti negativi in relazione alla guida di veicoli e natanti.

Scatola nera

Rimane la sperimentazione della scatola nera sulle auto, facoltativa e collegata all'assicurazione.

Educazione stradale a scuola

La sicurezza stradale diventa materia di insegnamento; dall'anno scolastico 2011/12 in tutti i corsi scolastici è stata introdotta l'Educazione stradale.

Le più comuni violazioni al Codice della Strada che comportano la perdita di punti

ARTICOLO	INFRAZIONE	SANZIONE EURO	SANZIONE ACCESSORIA	PUNTI DA DECURTARE
Art. 141	• comma 8 Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione (curve, strada a visibilità limitata, ecc.).	85,00		5
	• comma 9, 3 periodo Gareggiare in velocità con veicoli a motore sulle strade aperte alla circolazione.	NOTIZIA DI REATO SEQUESTRO VEICOLO	RITIRO PATENTE PER SOSPENSIONE	10
Art. 142	• comma 8 Superare limiti di velocità di oltre 10 km/h. e non superiore a 40 km/h.	169,00		3
	• comma 9 Superare limiti di velocità di oltre 40 km/h. e non superiore a 60 km/h.	531,00	RITIRO PATENTE PER SOSPENSIONE	6
	• comma 9 bis Superare limiti di velocità di oltre 60 km/h.	828,00	RITIRO PATENTE PER SOSPENSIONE	10
Art. 143	• Circolare contromano	163,00		4
	• Circolare contromano (curva/dossi/scarsa visibilità)	321,00	RITIRO PATENTE PER SOSPENSIONE	10
Art. 145	• comma 10 Mancata precedenza	163,00		5
	• comma 5 Mancata osservanza dello STOP	163,00		6
Art. 146	• Semafori e segnalazioni di Agenti	163,00		6
Art. 148	• Sorpasso a destra	81,00		5
	• Divieto di sorpasso (prossimità di dossi o curve, scarsa visibilità, veicolo che ne sta sorpassando un altro, veicoli fermi o in lento movimento causa semaforo, passaggio a livello o per motivi di congestione traffico su intersezioni)	163,00	RITIRO PATENTE PER SOSPENSIONE	10
	• Divieto di sorpasso tra mezzi pesanti	321,00		10
Art. 149	• Comma 4 Non osservare le distanze di sicurezza	41,00		3
	• Comma 5 Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli	85,00		5
	• Comma 6 Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi lesioni alle persone	422,00		8
Art. 152	• Mancata accensione delle luci	41,00		1
Art. 153	• Uso improprio degli abbaglianti	85,00		3
Art. 158	• Sosta negli spazi riservati agli invalidi Sosta nelle corsie riservate ai mezzi pubblici	85,00	RIMOZIONE VEICOLO	2
Art. 170	• Trasporto di passeggero su ciclomotore o su motociclo con conducente patentato ma minorenni.	81,00		1
Art. 171	• Non indossare il casco (fermo amm.vo di 60 giorni anche se conducente maggiorenne). Anche al minore si applica oltre che il fermo la sanzione pecuniaria.	81,00	FERMO VEICOLO PER 60 GIORNI	5
Art. 172	• Omesso uso delle cinture di sicurezza	81,00		5
	• Cinture alterate o manomesse (indossate)	40,00		5
Art. 173	• Comma 1 mancato uso di lenti (o altri apparecchi) prescritte dalla patente di guida	81,00		5
	• Comma 2 Uso di apparecchi telefonici o cuffie sonore durante la marcia	161,00		5
Art. 186	• Comma 2 Guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche > 0,8 g/l	NOTIZIA DI REATO	NOTIZIA DI REATO RITIRO PATENTE PER SOSPENSIONE, SEQUESTRO DEL MEZZO AI FINI DELLA CONFISCA SALVO CHE APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA AL FATTO	10
	• Comma 7 Rifiuto di sottoporsi al test etilometrico			
Art. 187	• Comma 1 Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	NOTIZIA DI REATO	NOTIZIA DI REATO RITIRO PATENTE PER SOSPENSIONE, SEQUESTRO DEL MEZZO AI FINI DELLA CONFISCA SALVO CHE APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA AL FATTO	10
	• Comma 8 Rifiuto di sottoporsi al test di accertamento			

Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiabili qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Campagna permanente per la sicurezza stradale

25.000

Cintura allacciata SEMPRE!

Pensa alla vita... guida con la testa!!!

ANVV - Associazione Nazionale Polizia Locale (Fido) - www.anvv.it - sicurezza stradale@anvv.it

Campagna permanente per la sicurezza stradale

25.000

FORSE NON SIATE TAVOLI CI ASPETTA LA CINTURINA PER LA SICUREZZA STRADALE! ANDIAMO!

Pensa alla vita... guida con la testa!!!

ANVV - Associazione Nazionale Polizia Locale (Fido) - www.anvv.it - sicurezza stradale@anvv.it

Campagna permanente per la sicurezza stradale

25.000

...Pensava di Essere IRON MAN!

Pensa alla vita... guida con la testa!!!

ANVV - Associazione Nazionale Polizia Locale (Fido) - www.anvv.it - sicurezza stradale@anvv.it

Campagna permanente per la sicurezza stradale

25.000

BURP!

NON BUTTARE VIA LA TUA VITA IN UN RUTTO!!!

Pensa alla vita... guida con la testa!!!

ANVV - Associazione Nazionale Polizia Locale (Fido) - www.anvv.it - sicurezza stradale@anvv.it

Campagna permanente per la sicurezza stradale

25.000

Non giocare con la Morte. Lei fa sempre centro...
...Tu No!

Pensa alla vita... guida con la testa!!!

ANVV - Associazione Nazionale Polizia Locale (Fido) - www.anvv.it - sicurezza stradale@anvv.it

Campagna permanente per la sicurezza stradale

25.000

RICORDA SEMPRE DI ATTRAVERSARE LA STRADA SULLE STRISCE PEDONALI...

COS'E'IT?

SE NON VUOI FARE SLUTTI INCONTRI!

QUELLO!!!

Pensa alla vita... guida con la testa!!!

ANVV - Associazione Nazionale Polizia Locale (Fido) - www.anvv.it - sicurezza stradale@anvv.it



CONTRIBUTO
REGIONE DEL VENETO



ANVU
Associazione Professionale
Polizia Locale d'Italia

Pensa alla vita... guida con la testa!!!

Campagna permanente per la sicurezza stradale



**"nella vita non c'è
la marcia indietro"**

Alex Zanardi
Jesolo marzo 2009



DALL'ADRIATICO ALLE DOLOMITI



a cura
ANVU-U.C.A.E.S.S.

Progetto realizzato da Salvatore Signorelli e Stefano Bugli (ultimo aggiornamento luglio 2015)

ANVU-U.C.A.E.S.S. - Ufficio di Coordinamento Attività di Educazione e Sicurezza Stradale

www.anvu.it - veneto@anvu.it

PROGETTO SICUREZZA STRADALE IN COLLABORAZIONE CON I CORPI DI POLIZIA LOCALE DEL VENETO

